

QUESITI

FABIO ALONZI

La nuova disciplina della querela temeraria

Tra le disposizioni che il Parlamento italiano sembrerebbe in procinto di licenziare in materia di diffamazione a mezzo stampa o attraverso altri mezzi di diffusione ve n'è una, di carattere processuale, che appare degna di qualche riflessione.

All'interno della proposta di legge AC 925-B¹, attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera, è contenuto un articolo dedicato all'introduzione di una nuova disposizione in materia di condanna alle spese del querelante. In particolare si vorrebbe inserire all'interno dell'art. 427 c.p.p. un co. 3-*bis* del seguente tenore: «nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa».

Questa disposizione, in realtà, non coincide con il testo approvato dalla Camera dei Deputati il 17 ottobre 2013, ma è tra quelle che sono state oggetto di modifiche da parte del Senato che ha concluso l'esame dell'intero articolato il 29 ottobre 2014², imponendo che il progetto di legge tornasse di nuovo alla Camera di provenienza.

Nella sua originaria formulazione il co. 3-*bis* stabiliva, difatti, che «il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».

Le modifiche apportate non sono state di poco momento poiché il Senato ha completamente riformulato il testo normativo introducendo una disposizione che sembra destinata a provocare più di un problema interpretativo.

La previsione coniata dalla Camera veniva ad aggiungere, nell'art. 427 c.p.p., accanto alle misure di carattere risarcitorio previste nei confronti del querelante nell'ipotesi di assoluzione dell'imputato, una sanzione molto simile a quella stabilita, dall'art. 616 c.p.p., in ipotesi di inammissibilità e rigetto del ricorso per cassazione.

¹ Consultabile su www.cameradeideputati.it.

² Ripercorre i contenuti del provvedimento approvato dal Senato MONTANARI, *Il Senato approva il ddl. in materia di diffamazione*, in www.penalecontemporaneo.it.

Sebbene anche quella previsione necessitasse di ritocchi che contribuissero a facilitarne la lettura, ne risultava sufficientemente chiara la *ratio*: introdurre una misura sanzionatoria che fungesse da deterrente nei confronti del querelante, per disincentivare l'abuso processuale. Forse si sarebbe solo dovuto chiarire se quella nuova sanzione potesse essere disposta nei casi previsti dal comma primo dell'art. 427 c.p.p. o, come forse appariva preferibile, per le ipotesi individuate dal comma terzo dello stesso articolo.

Nel successivo passaggio parlamentare, invece, più che essere migliorato, il testo normativo è stato completamente stravolto consegnandoci una fattispecie di difficile inquadramento.

Con la riscrittura della disposizione non risulta assolutamente agevole stabilire se la nuova misura abbia natura risarcitoria o sia comunque riconducibile nell'ambito della responsabilità civile, come le altre fattispecie contenute all'interno dell'art. 427 c.p.p., o se invece, pur a fronte della modifica del testo, le possa ancora essere riconosciuto il carattere di uno strumento sanzionatorio dal sapore squisitamente pubblicistico.

Tali difficoltà sembrano la diretta conseguenza dell'ambiguità di una formulazione che, da un lato, con lo stabilire che la condanna possa essere chiesta e ottenuta dalla parte privata sembra voler disciplinare una pretesa risarcitoria che l'imputato assolto possa far valere nei confronti del querelante; mentre dall'altro, omettendo ogni riferimento proprio alla clausola del risarcimento del danno (che compare invece nel terzo comma dell'art. 427 c.p.p.), ma facendo riferimento al pagamento di una somma, sembrerebbe evocare qualcosa che si allontana dal perimetro della responsabilità civile per assumere le vesti di una vera e propria sanzione.

Ad ulteriore conferma di quest'ultima conclusione militerebbe anche la considerazione che in questo modo diverrebbe più facile trovare giustificazione ad una disposizione che, nel condizionare la sua operatività all'accertamento di una "querela temeraria"³, finirebbe altrimenti per apparire come un duplicato della previsione contenuta all'interno del co. 3 dell'art. 427 c.p.p. che disciplina appunto la condanna del querelante per i danni da lite temeraria⁴.

Nell'articolo appena richiamato, difatti, accanto alla possibilità che il querelante venga condannato alla refusione delle spese processuali nei confronti dello Stato (co. 1) e dell'imputato (co. 2) - o anche del responsabile civile (se il querelante si è costituito parte civile) - il legislatore ha inserito la

³ L'espressione era già utilizzata, per qualificare le ipotesi che ricadono nella disciplina del co. 3 dell'art. 427 c.p.p., da BRICCHETTI, Sub art. 427 c.p.p., in *C.p.p. comm. Giarda, Spangher*, Milano, 2010, 5388.

⁴ Sulla sovrapponibilità della disciplina penalistica con quanto previsto dall'art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata) si veda CORDERO, Sub art. 427 c.p.p., in *C.p.p. comm.*, Milano, 1990, 483.

possibilità, in analogia con quanto previsto dall'art. 96 del codice di rito civile, che il querelante - in ipotesi di colpa grave - venga condannato anche al risarcimento del danno⁵.

E forse è proprio alla disciplina offerta da quell'articolo del codice di procedura civile che si deve guardare per comprendere il senso dell'intervento che si vorrebbe compiere sull'art. 427 c.p.p.

Il legislatore della riforma in commento, difatti, sembrerebbe aver di nuovo ricalcato le scelte già operate per la disciplina del processo civile, dettando una previsione che presenta evidenti analogie con la norma di recente inserita nell'art. 96 c.p.p., a mente della quale il giudice può, anche d'ufficio, condannare la parte soccombente «al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata»⁶.

Una innovazione che non è stata, però, salutata con favore da parte della dottrina processualcivilistica che sin da subito⁷ ne ha messo in evidenza le gravi difficoltà interpretative, prima fra tutte quella legata all'individuazione dell'effettiva natura della nuova misura. Una “disposizione mal scritta”⁸, che non si è tardato a definire “enigmatica”⁹, e ritenuta carente di quelle indicazioni “minime capaci di garantirne uniformità, coerenza e chiarezza nell'applicazione”¹⁰, e che, proprio per questo, ha finito per provocare differenti e spesso confliggenti letture esegetiche.

Al di là dell'unanime rilievo che la nuova fattispecie abbia natura concorrente rispetto al rimedio previsto dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., la dottrina si è divisa sull'inquadramento sistematico da dare alla nuova fattispecie e quindi sul contenuto dei suoi presupposti applicativi.

⁵ In dottrina si è ritenuta integrata la colpa grave qualora il querelante abbia agito non ponendo la minima attenzione “a tutto ciò che avesse potuto escludere il coinvolgimento del soggetto querelato”, così ANCA, voce *Udienza preliminare*, in *Dig. Pen.*, XV, Torino, 1999, 54; analoghe considerazioni si possono leggere in RAMAJOLI, *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, Padova, 1990, 74. Questi concetti sono stati fatti propri anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha sottolineato che la colpa grave si concretizza “in una trascuratezza del più alto grado e consiste nel non avvertire l'ingiustizia di una pretesa, ancorché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderazione ed imparzialità” così da ultimo Cass., Sez. V, 16 giugno 2004, P.m. in proc. Garino, in *Mass. Uff.*, n. 229333;

⁶ Il co. 3 dell'art. 96 c.p.c. è stato aggiunto dall'art. 45, co. 12, l. 18 giugno 2009, n. 69, in tema cfr. MANDRIOLI, CARATTA, *Come cambia il processo civile*, Torino, 2009, 31.

⁷ Tra i primi si vedano gli acuti commenti di PROTO PISANI, *La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura)*, in *Foro it.*, V, 2009, 222.

⁸ Così SCARSELLI, *Le modifiche in tema di spese*, in *Foro it.*, 2009, V, 263.

⁹ Cfr. BUSNELLI, D'ALESSANDRO, *L'enigmatico ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.: responsabilità aggravata o “condanna punitiva”*, in *Danno e resp.*, 2012, 592, i quali sottolineano che proprio questa natura della norma rende difficile fornire soluzioni interpretative interamente appaganti.

¹⁰ In questi termini FRADEANI, *La “lite temeraria attenuata” dell'art. 96, comma terzo c.p.c.: prime applicazioni*, in *www.enciclopediatreccani.it*, 7.

A fronte di chi ha ritenuto che la misura introdotta nel 2009 dovesse essere considerata come una forma di risarcimento danni, ritenuto da alcuni agevolato nell'applicazione, da altri solo ed esclusivamente nella sua liquidazione¹¹, si è posta una linea interpretativa totalmente diversa: il nuovo istituto sarebbe fuori dalle coordinate della responsabilità civile e vicino invece ai *punitive damages*¹² di matrice anglosassone¹³.

Tale panorama interpretativo è stato poi arricchito anche dai contributi della giurisprudenza di legittimità che se da un lato si è mostrata incline ad accogliere la tesi secondo cui la nuova fattispecie integra una vera e propria pena pecuniaria¹⁴, dall'altro non è stata in grado di fornire risposte soddisfacenti per superare le critiche che – proprio accogliendo quella impostazione – possono comunque essere rivolte nei confronti del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. Sono rimaste irrisolte e sullo sfondo di quelle decisioni, ad esempio, le questioni legate all'attribuzione al giudice di un potere discrezionale senza il supporto di parametri per il suo esercizio e alla congruità di una previsione di una pena di natura pubblicistica a favore di un percettore privato.

Di tutte queste critiche non sembra si sia avveduto il legislatore, il quale ripropone in sede penale una disposizione già così piena di insidie. Forse questa poteva essere l'occasione per una rivisitazione complessiva delle discipline, alla luce dei suggerimenti che erano stati avanzati in sede speculativa, visto peraltro che il Senato, con l'art. 6 del provvedimento legislativo in discussione, è tornato anche sull'art. 96 c.p.c., prevedendo l'introduzione di una specifica regola per le ipotesi di diffamazione¹⁵.

¹¹ Cfr. PORRECA, *La riforma dell'art. 96 c.p.c. e la disciplina delle spese processuali nella l. n. 69 del 2009*, in *Giur. merito*, 2010, § 3; nonché SCARSELLI, *Le modifiche*, cit, 261.

¹² In tema si veda TARUFFO, *L'abuso del processo: profili comparatistici*, in *Diritto privato, Del rapporto successorio: aspetti*, IV, Padova, 1999, 491 ss.

¹³ Cfr. ACIERNO, GRAZIOSI, *La riforma del 2009 nel primo grado di cognizione: qualche ritocco o un piccolo scisma?*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2010, 155; per una completa ricostruzione delle varie posizioni assunte nella dottrina civilistica si rimanda a BENINI, *Abuso del processo e temerarietà attenuata*, in *Il Libro dell'anno Treccani 2012*, 7 ss., in www.treccani.it.

¹⁴ Cfr. Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902, in *Mass. Uff.*, n. 615025; Id., Sez. VI, 11 febbraio 2014, n. 3003, *ivz*, n. 629613.

¹⁵ Il Senato ha, infatti introdotto nel disegno di legge sulla diffamazione un art. 6 che verrebbe a novellare l'art. 96 c.p.c. con una disposizione, da inserire dopo il primo comma, del seguente tenore: «Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa o della radiotelevisione, in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre alle spese di cui al presente articolo e di cui all'art. 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma determinata in via equitativa». Disposizione questa che, se introdotta, non tarderebbe ad acuire le difficoltà interpretative che già emergono dalla lettura dell'art. 96 c.p.c., e sulla cui utilità è lecito dubitare.

Non tutto è perduto però.

Si è difatti ancora in tempo per modificare il testo normativo prima della sua definitiva approvazione e probabilmente la maniera più ragionevole per farlo è quella di ritornare, pur con alcuni aggiustamenti, all'originaria formulazione del testo approvato in precedenza dalla Camera dei deputati.

La scelta di creare una sanzione per il querelante da devolvere alla Cassa delle ammende nelle ipotesi in cui le iniziative intraprese siano "temerarie" possiederebbe certamente una sua ragionevolezza.

Condotte del genere provocano, difatti, anche un diffuso pregiudizio per la collettività, con costi sociali spesso non irrilevanti, che ben possono giustificare risposte sanzionatorie dal sapore deterrente. Se questo è lo scopo che il legislatore vuole perseguire, la devoluzione del pagamento di una somma "allo Stato" sembra il modo più idoneo e ragionevole per colpire tali abusi processuali.

Il discorso cambia, inevitabilmente, se il legislatore volesse garantire maggiormente la tutela offerta alle ragioni dell'imputato nei confronti di chi lo ha illecitamente coinvolto nel processo.

Ma in questo caso la disciplina già esiste ed è appunto quella contenuta attualmente all'interno del co. 3 dell'art. 427 c.p.p. Se la disposizione appena richiamata non ha dato gran prova di sé in questi anni ed ha incontrato serie difficoltà applicative, soprattutto in ragione dei problemi legati alla prova del *quantum* del danno risarcibile, certamente si può fare qualcosa e, probabilmente, la maniera più idonea è proprio intervenire direttamente sul comma che la regola.

Creare una nuova disposizione non sembra invece opportuno soprattutto qualora lo si faccia riproponendo una disciplina della quale sono già stati messi in evidenza i numerosi limiti allo stesso tempo interpretativi ed applicativi.